

**IN BREVE n. 019-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **AG.ENTRATE - BONUS IRPEF DI 80 EURO AL MESE AI DIPENDENTI**

**Dalle Entrate tutte le regole sul bonus Irpef ai dipendenti il credito in busta paga a partire da maggio 2014**

Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.

**Chi beneficia del bonus** - I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

**Importo del credito** - Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno".

Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

**La tempistica per il 2014** - I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

**Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta** - I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il

cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

**Cosa fare nel caso di credito non spettante** - I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circol. 8/E del 28.04.2014 (documento 085)**

### **SCADENZA PRESENTAZIONE 730**

Entro il 31 maggio 2014 va presentato al CAF o al professionista abilitato il Mod.730/2014 per il redditi del 2013 da parte che di coloro che non lo hanno potuto o voluto presentare al proprio datore di lavoro o all'ente pensionistico (sostituto di imposta) entro il 30 aprile 2014.

Ricordiamo, in particolare, che possono presentare il modello 730/2014 i pensionati, i lavoratori dipendenti, i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, coloro che hanno redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. medici addetti con incarico ASL ad attività di medicina dei servizi, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria, medici che hanno svolto attività libero-professionale intramuraria anche per compensi di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati).

Inoltre i redditi da dichiarare sul 730/2014 sono:

- Redditi da lavoro dipendente o da pensione
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Redditi da terreni e fabbricato
- Redditi da capitale
- Redditi da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
- Alcuni redditi diversi o assoggettabili a tassazione separata.

### **FISCO e SPESE PER ADOZIONE DI MINORI STRANIERI**

Il 50 per cento delle spese documentate e certificate (ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 476 del 1998) dagli enti autorizzati (articolo 38 della legge 476/1998) che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedure di adozione, sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale costituisce onere deducibile ai fini IRPEF, mentre per la parte rimanente si possono ottenere dei rimborsi modulati secondo il reddito familiare complessivo secondo specifici provvedimenti di stanziamento.

Il rimborso non è soggetto a imposizione fiscale.

Se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, e ciò risulti in modo chiaro dai documenti bancari, l'onere verrà dedotto solo da quest'ultimo, cioè dal genitore che ha sostenuto la spesa.

Con la circolare 55 del 2001 l'Agenzia delle entrate dando risposta a un quesito prevede che mediante autocertificazione sia possibile la deduzione anche qualora l'istruttoria sia stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla

richiesta di visti, al trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore (Risoluzione 55 del 2000 del Ministero delle Finanze e Risoluzione 77 del 2005 Agenzia Entrate).

## **SPESE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI - ENTRAMBI I CONIUGI POSSONO SCALARE LE SPESE DEDUCIBILI**

Una coppia sostiene le spese per una adozione internazionale.

L'ente rilascia fatture intestate alla moglie, ma la certificazione complessiva delle spese sostenute è intestata alla coppia. Deve scontare le spese uno solo dei coniugi, o possono farlo entrambi? Secondo la risoluzione 77/E del 28 maggio 2004 dell'Agenzia delle Entrate l'ente autorizzato alla procedura dell'adozione internazionale deve certificare, ai fini della loro deducibilità, non solo le spese da esso sostenute direttamente, ma anche quelle sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

La circostanza che la certificazione rilasciata dall'ente sia intestata soltanto ad uno dei coniugi, non costituisce una preclusione alla possibilità da parte di entrambi di dedurre il 25% ciascuno dell'importo così certificato, in base alla lettera l-bis, articolo 10, Tuir: dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

A questo scopo è sufficiente che venga annotata sul documento la modalità di ripartizione della spesa e rilasciata all'occorrenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'onere è stato sostenuto congiuntamente.

## **FISCO e REDDITI DA BORSE DI STUDIO**

Le borse di studio percepite in Italia debbono essere dichiarate al fisco, a meno che non sia prevista l'esenzione e, precisamente, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991 agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (L. 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Invece non sono esenti le borse erogate dalle Regioni ai medici del Corso di formazione in Medicina Generale.

## **FISCO e INDENNITA' DI MATERNITA'**

L'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge 448 del 1998 per la donna non lavoratrice non è imponibile ai fini fiscali.

Inoltre poiché secondo alcune interpretazioni da un punto di vista fiscale l'indennità di maternità, pur avendo natura previdenziale, dovrebbe seguire la sorte fiscale del reddito che sostituisce (articolo 6 comma 2 del Tuir), ne deriverebbe che l'indennità di maternità percepita da una donna non lavoratrice non sarebbe soggetta al prelievo fiscale; in particolare, l'indennità di maternità sostitutiva di una borsa di studio esente non costituirebbe reddito imponibile.

## **BONUS 80 EURO - BISOGNA CONSIDERARE L'ASSEGNO DI REVERSIBILITA'** da Sole 24 ore di domenica 4 maggio 2014

**D** - La pensione di reversibilità fa cumulo con il reddito di lavoro dipendente ai fini del godimento del famoso bonus Irpef?

**R** - Per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.

Rientrano nell'ammontare complessivo tutti i redditi, ad eccezione di quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

La circolare 8/E/2014 dell'agenzia delle Entrate sulla «Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati» ha chiarito che i contribuenti sprovvisti dei presupposti per il riconoscimento del beneficio devono darne comunicazione al sostituto il quale provvederà al recupero del bonus erogato ma non spettante.



*Attenzione agli errori degli altri!*

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circol. 8/E del 28.04.2014 (documento 085)**

## **CITTADINO e FISCO - PENSIERINI DI MPE**

Più volte ho detto che dovere del cittadino è pagare le tasse, ma che è anche un suo diritto non impazzire per adempiere al suo dovere fiscale.

Ma le complicazioni fiscali sono ormai la regola e la tagliola del contribuente...ho letto e non posso che annuire: le sanzioni per mancati pagamenti dovrebbero essere una punizione, ma troppo spesso si ha l'impressione che sia anche un modo per aumentare le entrate erariali...non è la scoperta del grosso evasore che poi passa e svanisce, ammesso che paghi...valgono di più per le casse dello Stato i centomila che sbagliano e vengono sanzionati!

Ed ecco che i cittadini sono al servizio dello Stato e non lo Stato al servizio dei cittadini...arriveremo a uno Stato coi cittadini?

## **DAL TAR**

### **Concorso pubblico - il ritardo non ferma il candidato**

E' illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso del candidato che si presenta in ritardo rispetto all'ora stabilita per le prove orali, ma comunque prima dell'inizio delle prove stesse.

**Tar Lombardia-Milano sezione IV sentenza numero 928 dell' 8 aprile 2014-05-05**

## **SMALTIMENTO TELEFONINI e PICCOLI OGGETTI ELETTRICI O ELETTRONICI**

Col DLgs 49/2014 dal 12 aprile entra in vigore per lo smaltimento dei telefonini e dei piccoli rifiuti elettronici, la cui novità di maggiore interesse è quella della introduzione della formula “uno contro zero” che sostituisce quella di “uno contro uno” secondo la quale il consumatore che acquista un apparecchio nuovo ed equivalente poteva lasciare presso il distributore quello vecchio.

Dunque il distributore, anche se il consumatore non acquista una apparecchiatura nuova ed equivalente deve ritirare il piccolissimo Raee (rifiuto apparecchiature elettriche ed elettroniche) di dimensioni esterne inferiori ai 25 centimetri.

In particolare, ricordiamo come i distributori abbiano già l’obbligo di raccogliere separatamente le lampadine a basso consumo, contenenti mercurio.

Nello smaltimento delle apparecchiature elettroniche ricordiamo inoltre come vada attuata la effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nella apparecchiatura onde impedire l’acquisizione indebita di dati personali (Provvedimento Garante Privacy per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008).

### **Come rottamare il pc in tutta tranquillità. Le indicazioni del Garante per la cancellazione sicura dei dati (Roma, 5 dicembre 2008)**

Non si sa mai chi può sbirciare nella tua spazzatura elettronica. Per questo il Garante ha messo a punto una serie di indicazioni per evitare che, al momento di dismettere apparecchiature elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, ma anche cd rom o dvd), rimangano in memoria nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, foto, filmati, numero di conto bancario, dati personali in generale, anche di tipo sensibile come quelli sanitari, riferiti non solo all'utilizzatore, ma anche a terzi.

Da oggi in poi, privati cittadini, professionisti, ma anche aziende pubbliche che intendono dismettere il proprio "usato" o consegnarlo ai punti di raccolta per lo smaltimento dovranno preoccuparsi di cancellare in maniera definitiva - anche con l'aiuto degli stessi rivenditori o se proprio necessario di tecnici specializzati - i dati personali memorizzati. Questo innanzitutto allo scopo di non esporsi e non esporre altri a rischi anche gravi, come ad esempio la manipolazione di dati e il furto di identità.

Sempre più frequenti sono i casi in cui si segnala il ritrovamento di dati personali all'interno di apparecchi elettronici (compresi i telefonini), non solo nei casi in cui essi siano ceduti ad un rivenditore per la dismissione o la rivendita, ma anche quando siano dati in consegna per riparazioni o sostituzione di componenti.

Le misure suggerite dal Garante per una "rottamazione" sicura di pc e dispositivi elettronici (con un [provvedimento](#) di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) hanno dunque l'obiettivo di richiamare tutti gli utilizzatori sulla necessità di assicurare una reale ed effettiva cancellazione dei dati o venga garantita la loro non intelligibilità. Le misure possono essere adottate sia nel momento preliminare della memorizzazione dei dati sia in quello successivo della loro distruzione.

#### **Misure tecniche preventive**

È bene proteggere i file usando una password di cifratura, oppure memorizzare i dati su hard disk o su altri supporti magnetici usando sistemi di cifratura automatica al momento della scrittura.

#### **Misure tecniche di cancellazione sicura**

La cancellazione sicura delle informazioni su disco fisso o su altri supporti magnetici è ottenibile con programmi informatici di "riscrittura" che provvedono - una volta che l'utente abbia eliminato dei file dall'unità disco con i normali strumenti previsti dai sistemi operativi (ad es., con l'uso del "cestino" o con comandi di cancellazione) - a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco. Si possono anche utilizzare sistemi di formattazione a basso livello degli hard disk o di "demagnetizzazione", in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni.

#### **Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici**

Per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come cd rom e dvd, è consigliabile l'utilizzo di sistemi di punzonatura o deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di vera e propria distruzione fisica.

Con questo provvedimento il Garante intende sviluppare una nuova consapevolezza e indicare i modi con i quali rispettare i dati degli altri e tutelarsi rispetto ai propri - commenta Giuseppe Fortunato - La vecchia regola aurea, aggiornata ai nostri tempi vale anche in questo caso: "Non fare ai dati degli altri quello che non vorresti fosse fatto ai tuoi".

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Garante metterà a disposizione sul suo sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) un [documento](#) con le istruzioni per favorire quanto più possibile una cancellazione sicura dei dati.

## **INPS - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME A RUOLO**

L'INPS, con la circolare n. 54 del 2 maggio 2014, informa sui nuovi interessi di mora fissati dall'Agenzia delle entrate che, a decorre dal 1° maggio 2014, trovano applicazione oltre che per il

ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circol. n. 54 del 2.05.2014 (documento 086)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI**

### **Domanda**

Ho percepito nel 2013 degli arretrati di reddito da lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione separata. Nel 2013 non ho reddito. Posso chiedere a rimborso le ritenute Irpef risultanti nel Cud?

### **Risponde G.Mingione**

L'aliquota per la tassazione separata degli emolumenti arretrati per lavoro dipendente corrisponde a quella prevista per la metà del reddito complessivo dei due periodi precedenti. Se in uno dei due anni anteriori non c'è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno. Se non c'è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni, si applica l'aliquota Irpef stabilita per il primo scaglione di reddito (articolo 21 del Tuir). L'Agenzia delle Entrate procede quindi alla riliquidazione dell'imposta (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) e, in presenza di maggiore imposta dovuta, all'emissione di apposito avviso per darne comunicazione al contribuente. Qualora le imposte dovute a titolo definitivo risultino invece di ammontare inferiore alle ritenute subite, l'Amministrazione finanziaria provvederà a effettuare il rimborso dell'eccedenza. Se la somma a debito o a credito è inferiore a 100 euro non si dovrà né pagare ulteriori imposte, né si avrà diritto a un eventuale rimborso (DI 223/2006).

## **IL RECUPERO DELL'IN DEBITO LIMITATO DALLA CORTE CONTI**

da Sole 24 ore - risposta 1473

**D** - Sono un'insegnante, in quiescenza dal 20 settembre 1990, con provvedimento provvisorio e pagamento della pensione da parte, prima dell'Inpdap e ora dell'Inps.

Il 10 febbraio 2014 ricevo, da parte del ministero dell'istruzione, il decreto di pensione definitiva, che comunica all'Inps un valore della mia pensione di molto inferiore a quanto percepisco attualmente. Dopo 24 anni, è corretto questo modo di procedere? L'Inps può chiedermi di rimborsare l'indebito, calcolato con il decreto provvisorio, senza che vi sia stato dolo alcuno da parte mia?

**R** - La questione della revisione delle pensioni pubbliche a distanza di anni, a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo è ad oggi, a quanto ci risulta, controversa in giurisprudenza.

Andiamo con ordine: il Dpr 1092/1973, articolo 162, stabilisce, una volta erogata la pensione provvisoria, che se l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità non è uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

Di fronte a questa previsione, in un primo momento la Corte dei conti (sentenza a sezioni unite del 7 agosto 2007) ha deciso che, in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'articolo 162 del Dpr 1092 del 1973, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta, contenuta nella legge 241/90, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 241/90, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione.

A questa sentenza si è opposta la Corte dei conti (sezione Lombarda, con sentenza del 26 febbraio 2008) che ha riaffermato il principio della legittima autotutela della pubblica amministrazione, in grado di poter recuperare, senza i limiti derivanti dalla legge del 1990, ratei pensionistici indebiti. Se il principio delle sezioni unite della Corte dei conti dovesse essere messo in discussione da altre sezioni regionali, la questione dovrà tornare alle sezioni unite. Per i residenti in Lombardia, l'eventuale controversia sarebbe difficilmente vincente visto il precedente contrario, a differenza di altre Regioni, dove le sezioni locali potrebbero uniformarsi alla decisione autorevole delle sezioni unite.

### **LA TOTALIZZAZIONE È GRATUITA E CONTRIBUTIVA** da Sole 24 ore - risposta 1470

**D** - Sono un medico di 58 anni. Ho versato 34 anni di contributi alla cassa Enpam e 5 anni all'Inpdap (ora Inps).

Che cosa mi conviene fare per andare prima in pensione, senza avere troppe penalizzazioni economiche?

Totalizzazione o ricongiunzione? Tra quanto tempo?

**R** - Da quanto esposto nel quesito, ritengo che convenga chiedere la totalizzazione, che è a titolo gratuito, rispetto alla ricongiunzione, che, invece, è a titolo oneroso.

Peraltro, poichè a legislazione vigente, sia che richieda la ricongiunzione che la totalizzazione, il lettore non potrà andare in pensione prima del 2017, rispettivamente con 42 anni e 10 mesi di contributi e con 40 anni e 3 mesi, con applicazione della finestra mobile di 18 mesi + 3 mesi, suggerisco, comunque, in prima battuta di fare domanda di ricongiunzione, ai sensi della legge 29/79 (per sapere esattamente qual è l'onere da pagare), che permetterebbe di unificare presso una sola gestione previdenziale tutti i periodi contributivi maturati, e di andare in pensione con il calcolo dell'assegno con il sistema retributivo, fino al 31 dicembre 2011, e contributivo dal 1 gennaio 2012 in poi.

Conosciuto l'onere da pagare, se risultasse troppo elevato, il lettore potrà rinunciare alla ricongiunzione e potrà, quindi, chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 42/06. In questo caso, l'importo della pensione verrà determinato pro quota da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo il sistema di calcolo contributivo, che normalmente, "sforna" una pensione di importo inferiore a quella calcolata con il sistema retributivo, con la convenienza, comunque, di non dover pagare alcun onere al riguardo.

### **CERTIFICATO DEL MEDICO ASL PER LA SINDROME DI DOWN** da Sole 24 ore - risposta 1414

**D** - La legge 29/97 sui contributi per la mobilità a favore di persone con disabilità prevede che la persona disabile, per chiederli contributi, debba essere in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità. La legge 289/2002, all'articolo 94, comma 3, ha disposto un'importante novità, solo ed esclusivamente per i soggetti down: la persona, infatti, affetta da sindrome di down, può essere dichiarata solo persona con handicap grave e, quindi, tale condizione può essere certificata anche dal medico di base, senza più necessità di presentarsi presso alcuna commissione per avere il riconoscimento della legge 104/92.

Una persona down, quindi, in possesso della sola certificazione del medico di base e cariotipo, ha diritto, se esistono naturalmente anche gli altri requisiti previsti dalla legge, ai contributi ex legge 29/97 in virtù dell'automatismo introdotto con la legge 289/2002, che equipara la certificazione ex

legge 104/92 alta certificazione rilasciata dal medico di base?

**R** - La risposta è affermativa. Dal 12 gennaio 2003, con l'entrata in vigore della legge 289/2002, Finanziaria per il 2003, la richiesta relativa al riconoscimento della sindrome di down può essere rilasciata dal medico di base, a fronte dell'esame del cariotipo. L'evidenza della malattia fa sì che questa possa essere attestata dal medico di base, (in alternativa al più lungo iter previsto dalle Commissioni mediche locali), ed esenta l'interessato da ulteriori successive visite e controlli ritenuti superflui dal legislatore che ha adottato una soluzione di buon senso, a fronte di evidenze mediche, che agevolano le procedure burocratiche. La certificazione rilasciata dal medico di base viene ritenuta valida dall'agenzia delle Entrate ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale certificazione è valida anche ai fini dei contributi per ausili ed arredi personalizzati, previsti dalla legge 29/1997 della Regione Emilia Romagna cui fa riferimento la lettrice.

### **LA RIFORMA NON INFICIA IL REGOLAMENTO ORIGINARIO**

da Sole 24 ore - risposta 1462

**D** - Vorrei sapere se la nuova legge sul condominio abolisce il regolamento contrattuale, redatto nel 1963 dal costruttore, e se nei condomini, di conseguenza, si fa ricorso solo al Codice civile.

**R** - Le disposizioni della legge 220/2012 salvo che in materia di tenuta degli animali domestici e di obbligo di conservazione del regolamento non hanno modificato la precedente disciplina del regolamento condominiale.

Per accertare se le clausole di un precedente regolamento contrattuale sopravvivano alle modifiche legislative della legge 220/2012, occorre prendere atto che la legge di riforma, entrata in vigore il 18 giugno 2013, non ha dettato alcuna disciplina transitoria per il passaggio dal precedente al nuovo regime. Con la conseguenza che, in materia, occorre tenere conto del principio della irretroattività delle norme della nuova legge rispetto ai precedenti rapporti giuridici esauriti. Si vuol dire che, a parte le norme processuali, le norme innovative della riforma si applicano solo ai rapporti giuridici non esauriti alla data dell' 8 giugno 2013.

Il principio vale anche per il regolamento contrattuale del lettore, le cui disposizioni continuano a valere nelle materie in cui non sia intervenuta, con effetto retroattivo, la nuova legge.

### **CONTABILIZZAZIONE: IL CODICE PREVALE SUL REGOLAMENTO**

da Sole 24 ore - risposta 1464

**D** - I condomini di uno stabile con riscaldamento centralizzato hanno deciso di introdurre per il 2015 la contabilizzazione del calore, prevista dalla Regione Lazio con delibera n.9/2010, articolo 17, comma 4l.

Poiché la contabilizzazione prevede che la spesa venga ripartita in base ai consumi, mentre il vigente regolamento contrattuale dello stabile stabilisce la ripartizione in base ai millesimi, si chiede se il citato regolamento possa prevalere o meno sulla legge regionale.

**R** - Le disposizioni del regolamento contrattuale non possono prevalere sulle disposizioni imperative di legge, quali quelle sul risparmio energetico, pur se dettate da leggi regionali. In materia di risparmio energetico, le Regioni hanno infatti potestà normativa concorrente con quella dello Stato, in forza dell'articolo 17 della Costituzione e dell'articolo 17, comma uno, del Dlgs - 192/2005, relativo alla cosiddetta clausola di cedevolezza.

In particolare, il regolamento contrattuale, così come tutti gli altri contratti o convenzioni, non può prevalere sulle norme imperative per il disposto dell'articolo 1418 del Codice civile, secondo cui,



«il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente».

## **CANONE RAI NON SOLO PER TV, MA ANCHE PER TABLET E SMARTPHONE**

Chiunque detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione radio e Tv, indipendentemente dalla qualità o quantità di utilizzo, è tenuto al pagamento del canone RAI.

Il canone non costituisce però una tassa di servizio, ma assurge ai connotati di una vera e propria imposta slegata dal principio del suo utilizzo.

Abbiamo un canone “ordinario” per utenze private e un canone “speciale” per locali aperti al pubblico fuori cioè dall’ambito familiare.

Il pagamento di questo balzello copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza o in abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare come risultino dallo stato di famiglia. Ne deriva che due coniugi con residenze diverse sono tenuti tutti e due al versamento del canone.

Ma attenzione non solo le radio o gli apparecchi TV fanno sorgere l’obbligo del pagamento; anche tutte le altre apparecchiature perché munite di sintonizzatore dall’antenna radiotelevisiva per la ricezione del segnale di radiodiffusione ovvero computer, tablet, smartphone se dotati di sintonizzatore interno (apparecchi -atti- e non semplicemente -adattabili-). Sono esclusi se consentono l’ascolto o la visione dei programmi via internet perché la diffusione del segnale avviene tramite supporti fisici.

Come impostato, il canone RAI andrebbe, ma lo Stato ha detto più volte “no”, dedotto dall’imponibile fiscale e che sia una imposta e non una tassa d’uso viene anche dal fatto che non è possibile la sospensione temporanea in caso di prolungato non utilizzo né la riduzione della visione di specifiche emittenti.

## **PROFESSIONISTI e OBBLIGO DI POS**

Entro il 30 giugno per i professionisti obbligo di Pos.

Con ordinanza numero 4477/2014 il Tar Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli Architetti.


## **PENSIONATI e BONUS 80 EURO**

Dal “bonus 80 euro” sono esclusi i pensionati, mentre i redditi determinati da forma di previdenza complementare rientrerebbero tra quelli che danno luogo alla agevolazione (DL 66/2014).

Lo evidenzia la circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro: “lascia perplessi la circostanza che sono destinatari del credito anche coloro che siano titolari di una prestazione pensionistica di cui al DLgs 124/1993, anche senza necessariamente svolgere o aver svolto nel corso del 2014 una attività lavorativa, atteso che per espressa volontà legislativa e politica sono stati esclusi dal credito i titolari di reddito da pensione in genere”.

**IN ALLEGATO A PARTE - FOND.STUDI CONSULENTI LAVORO**  
**Circol. n. 11 del 5.05.2014 (documento 087)**

## 51° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. - BARI 17/21 maggio 2014



### PROGRAMMA

#### Sabato 17 Maggio 2014

Arrivi e sistemazione dei partecipanti in hotel.  
20,30 Cena.  
21,30 Riunione del Comitato Direttivo Nazionale.

13,00 Scadenza presentazioni Ordini del Giorno.  
13,30 Pranzo.  
15,30 Gita Sociale.  
20,30 Cena.  
Serata musicale.

#### Domenica 18 Maggio 2014

07,30-08,30 Colazione  
10,00 Inaugurazione del Congresso.  
Saluto delle Autorità.  
Relazione del Presidente.  
Assegnazione Premi di Studio e Premi letterari.  
Nomina ed insediamento cariche congressuali.  
13,00 Pranzo.  
16,00 Consiglio Nazionale.  
18,00 Tavola rotonda:  
"Stato dell'arte previdenziale - Proposte per la FNOMCeO".  
PRESIDENTI: F. Anelli, M. Poerio  
MODERATORE: N. Simonetti  
RELATORI: A. Agostini, I. Eberlin, M. Perelli Ercolini.  
20,30 Cena.  
Serata musicale.

#### Martedì 20 Maggio 2014

08,00-09,00 Colazione.  
09,30 Conferenza scientifica:  
"Semel sanitari, semper sanitari: La luce della cura"  
RELATORE: Prof. F. Boscia.  
10,00 Lavori congressuali.  
11,30 Lezione magistrale:  
"Oncologia e Terza età"  
RELATORE: Prof. F. Schittulli  
12,00 Lavori congressuali.  
13,30 Pranzo.  
15,30 Lavori congressuali.  
17,30 Conferenza scientifica:  
"Approccio e strategia del trattamento della stenosi aortica dell'anziano"  
RELATORE: Dr. M. Braccio.  
18,00 Votazione Ordini del Giorno e della mozione finale.  
18,30 Conclusione del Presidente.  
19,00 Chiusura del Congresso.  
19,15 Comitato Direttivo Nazionale.  
21,00 Cena di gala.  
Concerto.

#### Lunedì 19 Maggio 2014

08,00-09,00 Colazione.  
09,30 Relazione del Tesoriere e discussione.  
10,00 Relazione Dr. P. Quarto e discussione.  
11,00 Tavola rotonda:  
"La previdenza: Baricentro del welfare".  
MODERATORE: M. Poerio  
RELATORI: S. Biasioli, F. Boccia, M. Fedriga, R. Fitto, M. Pacifico, C. Sizia, G. Veneto.

#### Mercoledì 21 Maggio 2014

08,00-09,30 Colazione.  
Partenze.

## PENSIONI e CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - ALCUNI PUNTI INTERROGATIVI (mpe)

Si è molto enfatizzata la possibilità di deducibilità del prelievo forzato del cosiddetto "contributo di solidarietà" delle pensioni alte...ma si pongono alcuni punti interrogativi.

Infatti premesso che quanto espresso nel messaggio INPS 4294/2014 è molto male enunciato, cioè colla solita non chiarezza del burocrate, ed è di possibile interpretazione in contrasto con quanto espresso nelle circolari INPS 109/2011 punto 3 e Ag. Entrate 4/2012 punto 7 che parlano di - deduzione dell'importo trattenuto che non concorre all'importo dell'IRPEF- (diminuirebbe cioè l'imponibile da assoggettare all'Irpef) su cui possono essere fatte ulteriori deduzioni e detrazioni, si vede l'ulteriore pericolo che

1. le somme trattenute non vengano dedotte dall'imponibile e pertanto soggette **1) al prelievo fiscale** (in contrasto con quanto previsto nelle circolari INPS 109/2011 punto 3 e Ag. Entrate 4/2012 punto 7), e quindi diventino **2) un contributo di solidarietà e pertanto prelevate** e come tali, essendo un contributo, vadano in deducibilità (non detraibilità) col recupero dell'aliquota marginale...conseguentemente un recupero molto parziale delle somme "espropriate"

(in termini semplificati: trattenuta fiscale + prelievo contributo solidarietà - recupero in deducibilità del contributo di solidarietà prelevato)

ma soprattutto

2. come contributo di solidarietà con questa "furbata" difficilmente potrà essere cassato dalla Corte

Costituzionale in quanto -contribuzione similprevidenziale-, mentre levato dall'imponibile avrebbe avuto una etichettatura di -imposta- (seppur straordinaria).



***Se un contributo di solidarietà diventa obbligatorio non è un'imposta ?***

**INPS**

**Circolare n. 109**

**Roma, 05/08/2011**

**3. Trattamento fiscale del contributo**

In analogia a quanto operato per l'applicazione dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l'applicazione dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'importo del contributo diminuisce l'imponibile da assoggettare all' IRPEF.

**AGENZIA ENTRATE**

**Circolare n. 4/E**

**Roma, 28 febbraio 2012**

**7. EFFETTI SULL'IRPEF E SULLE ADDIZIONALI**

L'articolo 2 del *decreto-legge* prevede che "Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" e il comma 2 dell'articolo 1 del *decreto di attuazione* specifica che lo stesso è deducibile dal reddito complessivo prodotto "nello stesso periodo di imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo".

La relazione illustrativa del *decreto di attuazione* dà atto che "a differenza di quanto previsto generalmente per gli oneri deducibili, la deducibilità del contributo in esame è riconosciuta in base al principio di competenza".

Ne consegue che i contribuenti deducono per "competenza" dal reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF l'importo del contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo di imposta, anche se determinato e versato nel periodo di imposta successivo. La deducibilità per "competenza" del contributo di solidarietà ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

Ad esempio, in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (modello UNICO 2012 e 730/2012), i contribuenti potranno dedurre dal reddito complessivo del periodo di imposta 2011 il contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo di imposta 2011, ancorché determinato e versato nel 2012.

Il comma 2 dell'articolo 2 del *decreto di attuazione* stabilisce che "Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto di imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni".

Il contributo di solidarietà costituisce una imposta straordinaria, istituita per l'eccezionalità della situazione economica, distinta dall'ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, come testimonia anche la deducibilità del contributo di solidarietà stesso dall'IRPEF. Conseguentemente l'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà:

- non concorre all'importo dell'IRPEF (c.d. imposta lorda) su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni;
- non concorre all'importo dell'IRPEF da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all'estero, versamenti in acconto dell'IRPEF, ritenute alla fonte a titolo d'acconto;
- non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero.

**STATALI - PREPENSIONAMENTI IN VISTA**

Dopo l'innalzamento dell'età pensionabile con la legge Fornero, ecco ora i prepensionamenti per gli esuberanti statali: il balletto continua.

Con la circolare n. 4 del 28 aprile 2014 la Funzione pubblica fornisce alle amministrazioni pubbliche lo strumento operativo per attivare i pensionamenti anticipati per la riduzione dei costi del personale nella pubblica amministrazione: secondo alcune stime si parla di un esubero di 11 mila persone nelle amministrazioni centrali (5.600 nei soli ministeri) e 13 mila negli enti locali.

Ancora una volta per sanare l'azienda si ricorre al prepensionamento caricando i costi sulle casse previdenziali....inutile poi additare i loro deficit ...o, per sanare il rosso di cassa, cercare di erodere

i trattamenti di pensione di coloro lavorando hanno creato il loro castelletto pensionistico per un dignitoso post lavorativo.

Incidere coi prepensionamenti si vanno a scardinare i calcoli attuariali e necessariamente le casse previdenziali andranno verso il rosso....si darà come al solito la colpa ai pensionati, eterni capri espiatori di provvedimenti non coerenti.

Un particolare: trattandosi di esuberi certamente, addio alla staffetta generazionale e a nuove assunzioni per i giovani.

Sintesi della manovra: costi per le nuove pensioni, nessuna contropartita di entrate contributive per assunzione dei giovani per avere minori costi aziendali in questo caso amministrazioni pubbliche; in alcune situazioni eventuale messa "in disponibilità" per 24 mesi con retribuzione al 70-80%, coi relativi costi (chi li pagherà ?)... ogni commento è superfluo.

## **IL CONGEDO PARENTALE FA MATURARE IL BONUS DEGLI 80 EURO**

da Sole 24 ore di mercoledì 7 maggio 2014


**Domanda** - Mia moglie è in astensione facoltativa per maternità da febbraio 2014: ha comunque diritto al bonus? Bisogna attivarsi in qualche modo con il datore di lavoro o il tutto avviene in automatica?

**Risposta** - Il reddito percepito durante il congedo parentale (anticipo indennità Inps del 30%), in quanto inquadrato nel reddito di lavoro dipendente, fa comunque potenzialmente maturare il diritto al bonus. La lavoratrice non dovrà in alcun modo attivarsi con il suo datore di lavoro, in quanto quest'ultimo è tenuto a riconoscere il credito in modo automatico.

## **SSN IN PERICOLO**

Grossi pericoli di finanza pubblica per sostenere la spesa assistenziale nel futuro. Nei prossimi 15 anni in Italia gli ultrasessantacinquenni passeranno dal 20 al 33%, mentre gli ultraottantenni saliranno a 7,7milioni contro gli attuali 2,9. Ovviamente con queste proiezioni demografiche e i costi di diagnostiche e terapie più sofisticate e costose, saliranno le spese dell'assistenza e unica possibilità della finanza pubblica sarà quella di ridurre le prestazioni. Da cui la necessità di una copertura assicurativa, di fondi sanitari, di mutue integrative....ovvero il cittadino dovrà sobbarcarsi ulteriori balzelli cogli inconvenienti dell'ombrello del privato! E le Compagnie assicurative stanno ora a guardare con vivo interesse.... Il 7 maggio a Roma un seminario a porte chiuse organizzato da Fondazione Censis e Unipol.

Speriamo di non arrivare come in alcuni Stati ove chi paga è curato, chi non ha soldi deve sperare di non ammalare.

 ***Una cosa è certa e preoccupante: nel prossimo futuro ci saranno meno risorse per il welfare. Purtroppo pochi se ne rendono conto. Ma la scure sta per cadere sulle nostre teste.***

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Obblighi di sicurezza per il datore di lavoro**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sebbene vi sia un responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di

lavoro, pena la condanna all'ammenda per il reato di cui all'art. 18, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008.

**Corte di Cassazione- sentenza numero 18296 del 5 maggio 2014**

## **INTERMEDIAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE - RIORDINO DELLA MATERIA**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto 17 gennaio 2014 è intervenuta per il riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore.

Infatti con decreto interministeriale 17 gennaio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del Lavoro e dei Beni culturali (registrato dalla Corte dei Conti in data 5.02.2014), dopo un complesso iter procedimentale che ha visto il coinvolgimento di più dicasteri, degli operatori del settore e delle associazioni di categoria interessate, del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si procede ad un riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore.

In premessa, l'articolo 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012 recante "Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" prevede la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell'elenco delle imprese di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore che hanno comunicato l'inizio dell'attività e che hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa.

### **Elenco delle imprese**

- DIRITTI ARTISTI IPAA S.R.L.  
Sede legale: Via Messina 19 - 00198 Roma  
Codice fiscale/Partita IVA: 12687311006  
Sito Internet: [www.ipaa.eu](http://www.ipaa.eu)  
Data della comunicazione: 31 dicembre 2013
- AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EDITORIA AUDIOVISIVA S.R.L.  
Sede legale: Viale Tunisia 38 - 20124 Milano  
Codice fiscale/Partita IVA: 03878340961  
Sito Internet: *in corso di predisposizione*  
Data della comunicazione: 24 dicembre 2013
- ASSOCIAZIONE AUDIOCOOP  
Sede legale: Via Pietro Conti 5 - 48018 Faenza (RA)  
Codice fiscale: 90018700394 Partita IVA: 02216780391  
Sito Internet: [www.meiweb.it](http://www.meiweb.it)  
Data della comunicazione: 20 dicembre 2013
- ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA  
Sede legale: Viale del Vignola 5 - 00196 Roma  
Codice fiscale/Partita IVA: 12515031008  
Sito Internet: [www.artisti7607.com](http://www.artisti7607.com)  
Data della comunicazione: 13 novembre 2013
- ITSRIGHT S.R.L.  
Sede legale: Via Verziere 2 - 20122 Milano  
Codice fiscale/Partita IVA: 07083740964  
Sito Internet: [www.itsright.it](http://www.itsright.it)  
Data della comunicazione: 29 marzo 2013
- SCF CONSORZIO FONOGRAFICI  
Sede legale: Via Leone XIII 14 - 20145 Milano  
Codice fiscale/Partita IVA: 12925820156  
Sito Internet: [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)  
Data della comunicazione: 29 aprile 2013

- NUOVO IMAIE  
Sede legale: Via Piave 66 - 00187 Roma  
Codice fiscale/Partita IVA: 11041891000  
Sito Internet: [www.nuovoimaie.it](http://www.nuovoimaie.it)  
Data della comunicazione: 2 maggio 2013
- ASSOCIAZIONE DEI FONOGRAFICI ITALIANI - A.F.I.  
Sede legale: Via Vittor Pisani 6 - 20124 Milano  
Codice fiscale/Partita IVA: 01687070159  
Sito Internet: [www.afi.mi.it](http://www.afi.mi.it)  
Data della comunicazione: 23 maggio 2013

**IN ALLEGATO A PARTE - PRESIDENTE CONS.MINISTRI**  
**Decreto del 17.01.2014 (documento 088)**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: Attenzione ai tentativi di phishing - E-mail truffa sui rimborsi fiscali**

Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall'indirizzo [agenziaentrateit@secureserver.net](mailto:agenziaentrateit@secureserver.net).

Queste comunicazioni utilizzano il logo dell' Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link "Chiedere il rimborso" che, a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i dati della carta di credito.

L' Agenzia delle Entrate è totalmente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate.

Ricordiamo che l' Agenzia delle Entrate non richiede mai dati sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi.

Sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione

***Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi***

si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale.

**SE IL MEDICO NON DICHIARA L'EXTRAMOENIA**

E' truffa contrattuale se il medico ospedaliero, in servizio presso la struttura pubblica, svolge attività libero professionale non avendo optato per l'extramoenia, traendo profitto dall'indennità di esclusività prevista per i medici in intramoenia e dai mancati versamenti degli onorari percepiti con l'attività extramoenia, creando così un danno alla Asl.

***Corte di Appello di Napoli - sentenza 251/2014***

*Ricordiamo al medico ospedaliero:*

*E' possibile svolgere attività libero-professionale extramoenia solo previa autorizzazione (che può anche non essere concessa) dell'Asl.*

*L'attività in intramoenia, nel settore di svolgimento della propria normale attività in ospedale, previa autorizzazione (che non può essere negata perché contrattualmente prevista, essendo solo una presa d'atto) può essere svolta solo in extraorario e negli spazi messi a disposizione dalla Amministrazione ospedaliera, versando immediatamente (secondo le procedure stabilite) gli onorari percepiti o facendo pagare i corrispettivi concordati direttamente dal paziente all'Amministrazione. Su tali somme, depurate di quanto spetta contrattualmente all'Amministrazione ospedaliera, andranno pagati i contributi Enpam del Fondo generale quota B, se superiori ai tetti coperti dalla contribuzione obbligatoria del Fondo generale quota A, mentre*

*dal punto di vista fiscale saranno trattate come i redditi da lavoro dipendente con trattenute dirette da parte della Amministrazione ospedaliera e segnalate nel Cud.*

*L'inosservanza di quanto sopra può comportare il recesso e responsabilità economiche rispondendo alla Corte dei conti.*

*Ricordiamo inoltre per l'attività libero professionale sia intra che extramoenia l'opportunità, che con agosto, salvo nuovi rinvii, diventerà obbligatoria, della copertura mediante polizza assicurativa personale per responsabilità civile meglio se estesa anche alla copertura per le spese legali.*